REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4 del 25 gennaio 2012

Oggetto: Operaio forestale a tempo indeterminato Sig. OMISSIS. – Licenziamento per superamento periodo di comporto. - Istanza di conciliazione ex 56 CIRL.

Il C.d.A. dell'Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,

PREMESSO che:

1. il Sig. OMISSIS, operaio forestale assunto a tempo indeterminato presso la UGB Silana di Urzulei, con nota prot. n. 317 dell'11.01.2012 impugnava autonomamente il provvedimento di licenziamento (prot. n. 12845 del 21.11.2011) emanato dal Servizio Territoriale di Lanusei per superamento del periodo di comporto previsto ex art. 59 del CIRL, contestandone la illegittimità;
2. sempre in data 11.01.2012, il medesimo dipendente esperiva tramite la FAI-CISL un tentativo di conciliazione (prot. n. 318) ex art. 56 del CIRL vigente, ai fini del ritiro del provvedimento di licenziamento suddetto;

VISTO il provvedimento di recesso dal rap. di lavoro del Servizio Territoriale di Lanusei (prot. n. 14423 del 30.12.2011);

VISTA la relazione del Servizio Affari Generali e Legali;

CONSTATATO che

1. il provvedimento di recesso suddetto risulta privo di idonea motivazione;
2. che il lavoratore ha facoltà, ai sensi dell'art. 59 del CIRL, di richiedere la conservazione del posto di lavoro "per un ulteriore periodo di mesi sei" rispetto ai 180 giorni nell'anno previsti come periodo di comporto, i quali "non sono computabili a nessun effetto economico e/o normativo";

CONSIDERATO che il Sig. OMISSIS non ha esercitato tale facoltà;

CONSIDERATA:

1. la carenza nella UGB Silana di Urzulei di operai a tempo indeterminato rispetto alle esigenze individuate dalla pianta organica;

DELIBERAZIONE N. 4

DEL 25.01.2012

2. la vigenza anche per l'Ente del divieto di nuove assunzioni di cui all'art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010 e, pertanto, l'interesse del medesimo a mantenere in servizio una unità lavorativa necessaria e attualmente non sostituibile;

VALUTATA l'opportunità di conciliare nei termini di un ritiro con efficacia ex tunc del provvedimento di recesso de quo, fatta salva la rinuncia da parte del Sig. OMISSIS ad ogni pretesa economica e/o normativa conseguente.

Tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato.

DELIBERA

di addivenire a conciliazione nei termini di un ritiro con effetti ex tunc del provvedimento di recesso de quo, fatta salva la rinuncia da parte del Sig. OMISSIS ad ogni pretesa economica e/o normativa conseguente, nonché l'assolvimento da parte dell'Ente degli eventuali oneri previdenziali prescritti obbligatoriamente ex lege.

La Segretaria
Loredana Strina

Il Presidente
Giorgio Murino

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione.

Il Direttore Generale
Gilberto Murgia